



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 44 DEL 22/01/2025

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR – MISSIONE 5- COMPONENTE C2.3. – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE – CUP J55E22000170006 - CLUSTER 1 – REALIZZAZIONE DI NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT-IMPIANTO POLIVALENTE PREVALENTEMENTE OUTDOOR – AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA DEI SALICI IN GALLARATE - CUP E36C22000220001 - CIG - 96216168B2 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO, AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50 E S.M.I., ALLA DITTA LUCCHI UMBERTO SRL.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e f) 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l’art. 105 comma 2° del D.lgs. n. 18/04/2016 n. 50, come modificato dall’art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito nella legge n. 108 del 2021 e dall’art. 10, comma 1, della [legge 23/12/2021, n. 238](#);
- gli artt. 225, comma 8 e 226, comma 2 del D.Lgs 31/03/2023, n. 36 recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022*»;
- l’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
- l’art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.;
- l’art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
- l’art. 1 comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l’art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2024, n. 53, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 08/01/2025, n. 2, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2025-2027;
- la determinazione dirigenziale 22/12/2022, n. 754, efficace ai sensi di legge, con la quale il Comune di Gallarate ha approvato il progetto definitivo/esecutivo di cui all’art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativo alle opere in argomento, redatto dal nucleo tecnico comunale all’uopo incaricato (*Team di Progettazione*), supportato dalle prestazioni fornite dal professionista incaricato con la sopra indicata determinazione dirigenziale

14/11/2022, n. 632, per una spesa lorda e complessiva di Euro 1.500.000,00, per un valore totale delle opere pari a €1.200.000,00, di cui €1.188.750,00, per lavori a corpo a base d'appalto e €11.250,00 per oneri di sicurezza non suscettibili di ribasso, oltre a €300.000,00 per somme a disposizione di quadro economico;

- la determinazione dirigenziale 08/02/2023, n. 99, efficace ai sensi di legge, con la quale il Comune di Gallarate ha riapprovato, a seguito della loro rettifica parziale, alcuni elaborati progettuali, già approvati con la sopra richiamata determinazione dirigenziale 22/12/2022, n. 754 ed ha effettuato l'approvazione di nuovi elaborati, ad integrazione e dettaglio di quelli già approvati con tale determinazione, nonché ha proceduto all'approvazione dello schema di lettera d'invito a procedura negoziata, del disciplinare di gara e della sua modulistica di corredo, e disposto altresì:

- o di ricorrere all'affidamento dell'opera in oggetto, mediante gara a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, con le deroghe apportate dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120 e dall'art. 51, comma 1, punto 2.2, del D.L. 31.05.2021, n. 77, che prevede per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e inferiore ad Euro 5.382.000,00 l'espletamento di una procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice *"previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"*, in quanto si tratta di procedura ammessa dal citato articolo 36 e dalle disposizioni derogatorie allo stesso sopraindicate, che consente una semplificazione delle modalità procedurali di scelta del contraente, in considerazione della realizzazione degli obiettivi programmatici stabiliti dal PNRR e del PNC, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 e al D. L. 06/05/2021, n. 59, con una contrazione dei tempi di esecuzione e garantendo procedimenti più snelli ma altrettanto rigorosi, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, proporzionalità, non discriminazione, trasparenza, rotazione e di diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate ed adeguatezza e idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

- o che l'appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120, e dell'art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, secondo i parametri di valutazione di cui alla lettera d'invito e suoi allegati, con particolare riguardo alla previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, se le offerte ammesse sono almeno pari a 5 (art. 1, comma 3, secondo periodo, del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120);

- o la trasmissione di tale atto alla Centrale Unica di Committenza costituita dai Comuni di Busto Arsizio e Gallarate, nella persona del Responsabile della stessa, Arch. Matteo Gargarella, affinché proceda alla formale indizione della gara, al fine di potere effettuare, da parte del seggio di gara che verrà nominato all'uopo, l'espletamento delle attività di selezione dei concorrenti, mediante sorteggio pubblico, da invitare alla procedura di gara stessa ed all'esperimento della gara medesima attraverso la piattaforma E-Procurement Sintel di Regione Lombardia, secondo le modalità e le indicazioni previste negli atti di gara;

- il Provvedimento di Determinazione n. 180 del 14/02/2023, adottato dalla C.U.C. sopra richiamata, efficace ai sensi di legge, con il quale il Responsabile della Centrale Unica di Committenza costituita dai Comuni di Busto Arsizio e Gallarate, Arch. Matteo Gargarella, ha proceduto ad indire la procedura di gara mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con le deroghe apportate dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120 e dall'art. 51, comma 1,

punto 2.2, del D.L. 31.05.2021, n. 77, relativa all'affidamento dei lavori in oggetto ed all'individuazione dei membri del seggio di gara che daranno corso a tutte le attività necessarie allo svolgimento della procedura stessa;

- la determinazione dirigenziale 23/03/2023 n. 199, efficace ai sensi di legge, con la quale, a seguito dell'espletamento della suindicata gara a procedura negoziata, i lavori *de quibus* sono stati affidati alla Ditta EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L. con sede in Legnano – Via Alessandria, 7 – P.IVA/C.F. 01046140156 - con un ribasso percentuale del 13,229%, sull'importo a corpo dei lavori posto a base di gara, determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione in netti €.1.087,983,44, comprensivo di importo complessivo per manodopera e di sconto applicato solo a spese generali ed utili dell'impresa considerate dall'Amministrazione, per i presenti lavori, pari complessivamente al 25%, di cui 15% per spese generali e 10% per utile dell'impresa e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €.11.250,00, oltre IVA;
- la determinazione dirigenziale 13/05/2024 n. 324, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la modificazione contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c) e comma 3, lett. b) del D.Lgs 31/03/2023, n.36, relativa a prestazioni supplementari originariamente non previste, per l'importo di € 97.228,05 di cui €.1.005,36 per oneri di sicurezza diretti e strumentali all'esecuzione delle opere, oltre IVA 10% per complessivi €.106.950,86;
- la richiesta di subappalto trasmessa dalla ditta affidataria in data 20/01/2025 – Protocollo Generale n. 4732 - per opere rientranti nelle categorie di appalto (esecuzione dei lavori riguardanti DIVISORI INTERNI, INTONACI E TINTEGGIATURE) per un importo complessivo di €. €.58.102,00, comprensivo di costi della sicurezza, oltre IVA, a favore dell'impresa LUCCHI UMBERTO SRL con sede in San Macario (VA) - Via Monte Golico 176 - PI/CF 01551810128, allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A);
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 21.01.2025 recante il numero 367, predisposta dal Responsabile del procedimento sottoscrittore cui essa afferisce, e inserita da personale del proprio servizio nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 7/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale 23/03/2023 n. 199, a seguito dell'espletamento della suindicata gara a procedura negoziata, i lavori *de quibus* sono stati affidati alla Ditta EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L. con sede in Legnano – Via Alessandria, 7 – P.IVA/C.F. 01046140156 - con un ribasso percentuale del 13,229%, sull'importo a corpo dei lavori posto a base di gara, determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione in netti €.1.087.983,44, comprensivo di importo complessivo per manodopera e di sconto applicato solo a spese generali ed utili dell'impresa considerate dall'Amministrazione, per i presenti lavori, pari complessivamente al 25%, di cui 15% per spese generali e 10% per utile dell'impresa e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €.11.250,00, oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale 13/05/2024 n. 324, efficace ai sensi di legge, è stata approvata la modificazione contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c) e comma 3, lett. b) del D.lgs. 31/03/2023, n.36, relativa a prestazioni supplementari originariamente non previste, per l'importo di € 97.228,05 di cui €.1.005,36 per oneri di sicurezza diretti e strumentali all'esecuzione delle opere, oltre IVA 10% per complessivi €.106.950,86;

Considerato che:

- con comunicazione in data 20/01/2025 – Protocollo Generale n. 4732- allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione, presentata dall'impresa Ditta EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L. con sede in Legnano – Via Alessandria, 7 – P.IVA/C.F. 01046140156 - aggiudicataria dei lavori in oggetto, è stato richiesto di subappaltare, ai sensi dell'art.105 del 18/04/2016 n. 50, allegata parte integrante e

sostanziale alla presente determinazione sub A), parte delle lavorazioni consistenti in opere rientranti nelle categorie di appalto (esecuzione dei lavori riguardanti DIVISORI INTERNI, INTONACI E TINTEGGIATURE) per un importo complessivo di €. €.58.102,00, comprensivo di costi della sicurezza, oltre IVA, a favore dell'impresa LUCCHI UMBERTO SRL con sede in San Macario (VA) - Via Monte Golico 176 - PI/CF 01551810128;

• l'art. 105 comma 2° del D.Lgs. n. 18/04/2016 n. 50, con le modifiche introdotte dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito nella Legge n. 108 del 2021, dall'art. 10, comma 1, della [Legge 23/12/2021, n. 238](#) e l'art. 47 del Capitolato speciale d'appalto, consentono l'affidamento di lavori in subappalto, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile, alle seguenti condizioni:

- che non venga subappaltata la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
- che non venga subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente dei lavori, come individuata dal Capitolato Speciale d'appalto;
- che non venga subappaltata la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che venga dimostrata l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che si provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante venga altresì trasmessa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

• ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito nella Legge n. 108 del 2021, dall'art. 10, comma 1, della [Legge 23/12/2021, n. 238](#) e dall'art. 47 del Capitolato speciale d'appalto;

• l'impresa aggiudicataria della commessa, nelle richieste di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, con nota acquisita al protocollo in data 20/01/2025 – Protocollo Generale n. 4732, allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione;

• il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;

• risulta opportuno manifestare esplicitamente l'autorizzazione al subappalto in esame in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica, in quanto ne ricorrono le condizioni;

• non sussistono motivi per negare l'autorizzazione richiesta in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lg. n. 18/04/2016 n. 50;

• questa Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto, nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lg. 18/04/2016 n. 50 non risultasse positiva;

• è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo d'ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del P.T.P.C.;

• non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;

• la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la

qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 7/12/2012, n. 213;

- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169 e ss.mm.ii., in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione e, da ultima, con la deliberazione di Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, ad oggetto "Approvazione Piano integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2025/2026.", tutte efficaci ai sensi di legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di autorizzare l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, indicata in preambolo, a subappaltare opere rientranti nelle categorie di appalto (esecuzione dei lavori riguardanti DIVISORI INTERNI, INTONACI E TINTEGGIATURE) per un importo complessivo di €. €.58.102,00, comprensivo di costi della sicurezza, oltre IVA, a favore dell'impresa LUCCHI UMBERTO SRL con sede in San Macario (VA) - Via Monte Golico 176 - PI/CF 01551810128, nei limiti di valore ammissibile dalla vigente normativa;
- di prevedere che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- di dare atto che le modalità esecutive dell'opera, a seguito del subappalto, richiesti non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
- di prevedere che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- di prevedere che l'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista e/o fornitore dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di subappalto;
- di dare atto che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in corso di nomina;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- 1. di autorizzare** l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, indicata in preambolo, a subappaltare opere rientranti nelle categorie di appalto (esecuzione dei lavori riguardanti DIVISORI INTERNI, INTONACI E TINTEGGIATURE) per un importo complessivo di €. €.58.102,00, comprensivo di costi della sicurezza, oltre IVA, a favore dell'impresa LUCCHI UMBERTO SRL con sede in San Macario (VA) - Via Monte Golico 176 - PI/CF 01551810128, nei limiti di valore ammissibile dalla vigente normativa;
- 2. di prevedere** che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

3. **di dare atto** che le modalità esecutive dell'opera a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
4. **di prevedere** che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
5. **di prevedere** che l'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista e/o fornitore dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di subappalto;
6. **di dare atto** che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Allegati:

A) - Richiesta autorizzazione al subappalto in data 20/01/2025 – Protocollo Generale n. 4732.

GB/LP/CT_PNRR_subappalto Lucchi

Gallarate, 22/01/2025

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)